

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 961}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, BOATO, BULGARELLI, CENTO, CIMA, LION, ZANELLA, GRILLINI, ANGIONI, BIELLI, CAMO, CIALENTE, DAMIANI, TITTI DE SIMONE, DIANA, FUMAGALLI, GRIGNAFFINI, SANTINO ADAMO LODDO, PISAPIA, ROCCHI, RUZZANTE, SANDI, ZANOTTI

Riconoscimento della pratica del naturismo

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese è l'unico in Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo e del nudismo ad esso collegato.

Il naturismo, movimento nato alla fine del XIX secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere e di pensare l'ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di ogni forma di prevaricazione, ed ha alla base del suo essere il culto della salute psico-fisica e sociale dell'uomo.

Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la pratica del nudismo, come condizione necessaria per una armoniosa espansione delle forze psichiche e fisiche. Il nudismo inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti ha carattere « sociale », non è immorale, è spontaneo ed educativo.

Già da un'indagine statistica Doxa del 1989 e da una rilevazione dell'Istituto di studi politici, economici e sociali emergeva che gli italiani, pur non conoscendo che cosa fosse il naturismo, accettavano a grande maggioranza il nudo integrale sia femminile sia maschile, purché praticato in zone appartate o ufficialmente destinate

a tale uso. Solo in Europa si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune, eccetera, a loro riservate.

La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel costume e nella cultura che si collega alla più complessa esigenza di un migliore rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo rispetto.

Negli ultimi venticinque anni il nudismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano «oasi naturistiche» che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di esporsi liberamente al sole. L'attuale condizione di indeterminatezza che si verifica sulle spiagge italiane e che è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e per coloro che non lo sono costringe la forza pubblica ad interventi in cui deve valutare se il comportamento riscontrato è contrario o meno al codice penale. A tale proposito, anche se una vasta parte della giurisprudenza, comprendente sentenze assolutorie di giudici e di pretori nei confronti di naturisti-nudisti denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, è dichiaratamente a favore dell'idea naturista nel senso che il nudo in sé non va contro la legge, purtroppo non è stata mantenuta una costante linea interpretativa sull'argomento e ciò ha determinato un grave intralcio alla soluzione definitiva del problema. Occorre,

quindi, procedere a un definitivo chiarimento della questione, garantendo la pratica del nudismo e del nudismo a norma di legge e consentendo l'organizzazione e la delimitazione di spazi e campi riservati alla pratica naturista, nonché la realizzazione di strutture atte all'esercizio di tale pratica. La proposta di legge individua aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare con servizi, per un utilizzo di tipo residenziale-turistico. È prevista altresì la individuazione di aree pubbliche da destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del nudismo.

L'articolo 1 della proposta di legge riconosce e garantisce la pratica del nudismo e l'articolo 2 limita l'esercizio del nudismo in ambienti e spazi appositamente individuati.

L'articolo 3 prevede che la gestione delle aree demaniali destinate alla pratica del nudismo possa essere concessa a privati, associazioni od organizzazioni.

L'articolo 4 affida alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione dei criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo di delimitazione e segnalazione delle aree destinate al nudismo.

L'articolo 5, in fine, dispone che per quanto non diversamente stabilito dalla legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di turismo. Il testo che si propone è il testo unificato approvato nella scorsa legislatura dalla commissione affari sociali della Camera dei deputati (atto camera n. 529) e giunto ad un passo dalla approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Naturismo).

1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.

2. Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

ART. 2.

(Aree destinate al naturismo).

1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo cui i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e gestire le relative strutture.

3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

ART. 3.

(Aree demaniali).

1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni.

2. La concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.

ART. 4.

(Delimitazioni e segnalazioni delle aree).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e segnalare le aree destinate alla pratica del naturismo.

2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata ed assicurare un'adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.

3. Gli accessi alle aree devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.

ART. 5.

(Applicabilità della disciplina sul turismo).

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.

